

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 3 del 17/01/2007 - rif. PREC44/06

Deliberazione n. 3 del 17/01/2007 - rif. PREC44/06 d.lgs 163/06 Articoli 2, 66 - Codici 2.1, 66.1

Il principio costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa trova applicazione nella tutela dell'affidamento incolpevole dei concorrenti ad una gara di appalto che in buona fede hanno tenuto un determinato comportamento basandosi su informazioni, documentazioni o pubblicazioni esibite dall'amministrazione anche tramite pubblicazione informatica. Pertanto, ove a causa di un errore imputabile alla stazione appaltante in ordine ad errate indicazioni sul sito istituzionale, un concorrente abbia presentato la domanda di partecipazione ad una gara fuori tempo utile, detto errore non può avere effetti sul concorrente in buona fede e dunque l'offerta deve essere ammessa alla procedura selettiva.

Deliberazione n. 3 del 17/01/2007 - rif. PREC44/06 d.lgs 163/06 Articoli 91 - Codici 91.1.2

Con riferimento all'affidamento di servizi tecnici di valore pari o superiore a 200.000 euro, l'articolo 65, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 riconosce alle stazioni appaltanti la facoltà di prevedere nel caso di raggruppamenti temporanei, quote percentuali massime di requisiti a carico della capogruppo, limitatamente però a quelli "frazionabili", individuati dal successivo articolo 66 nei requisiti del fatturato globale, dei servizi analoghi e del personale tecnico. In assenza di espressa disposizione del disciplinare di gara, la presentazione delle referenze bancarie da parte del mandatario di un raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi assolve il possesso del requisito stesso nei confronti dell'intero raggruppamento.